



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 13

**Publicato sul sito www.agcm.it
1 aprile 2019**

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP300 - GIRADA-VENDITE ON LINE

Provvedimento n. 27598

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, con la quale sono stati accettati e resi obbligatori gli impegni presentati dalla società GIRADA S.r.l.s. (di seguito anche Girada o professionista) nel procedimento istruttorio PS/10842, ai sensi e agli effetti ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 27319 del 13 settembre 2018, con la quale l'Autorità ha contestato a Girada la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018;

VISTO il proprio provvedimento del 13 settembre 2018, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società Girada;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga, al 16 marzo 2019, del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie nonché al fine di garantire un adeguato diritto di difesa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 27056 del 21 febbraio 2018, l'Autorità ha accettato e reso obbligatori nei confronti di Girada una serie di impegni chiudendo il procedimento PS10842 senza accertare l'infrazione. Di seguito si riporta, in sintesi, il contenuto dei suddetti impegni, analiticamente descritto nella dichiarazione allegata alla citata Delibera n. 27056/2018:

- *sostanziale modifica del set informativo al fine di chiarire lo schema di vendita*: modifica del Sito attraverso la sostituzione della dicitura “prezzo share” con “prenotazione” nonché l’inserimento dell’avviso “Attenzione: prezzo soggetto a condizioni di vendita”, accanto all’indicazione dell’importo relativo al prezzo pieno e quello collegato alla prenotazione, aggiungendo un differente *pop-up* quando il cliente seleziona una delle due modalità di acquisto;
 - *maggior rilevanza ed accessibilità all’identità del professionista, alla sua sede, al numero di telefono e alle altre informazioni sociali*: tali informazioni continuano ad essere disponibili anche nelle condizioni di acquisto pubblicate sul sito;
 - *semplificazione delle modalità di accesso al modulo per l’esercizio di recesso*: pubblicazione del *link* al modulo necessario per esercitare il diritto di recesso sulla *home page* e decorrenza del termine di 14gg da cui il compratore può recedere dalla consegna del bene e non dal momento della prenotazione;
 - *pubblicazione sulla home page del sito del link della piattaforma Online Dispute Resolution (ODR) gestita dall’Unione europea*;
 - *referimento al foro del consumatore*;
 - *incremento del personale addetto al call center previa idonea formazione ed incremento dell’orario di ricezione delle chiamate*;
 - *realizzazione, entro il mese di marzo 2018, di una piattaforma integrata con presentazione di tutte le partnership sviluppate da Girada*;
 - *miglioramento ed ampliamento della sezione FAQ, in aderenza al canone di maggior trasparenza e semplicità, entro 30gg dall’adozione del provvedimento di accettazione degli impegni*;
 - *consentire a tutti i clienti, dopo almeno 9 mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta*;
 - *possibilità di risoluzione anticipata del contratto*. In particolare, Girada si è impegnata, entro 30 gg dall’accettazione degli impegni, a segnalare la possibilità di rimborso della prenotazione entro 14 gg dalla stessa, mediante una spunta che riporti la seguente dicitura “*Ho preso visione della possibilità di rimborso della prenotazione entro 14gg dal pagamento*”.
- Inoltre, al fine di chiarire l’esatta portata della facoltà di risoluzione anticipata rispetto alla prenotazione è stato introdotto il seguente articolo: “*Nel caso di acquisto del bene con la modalità “prenota ora” (Articolo 2.2 b delle condizioni di vendita) il cliente ha diritto a richiedere il rimborso della somma versata entro e non oltre 14 giorni a decorrere dall’effettivo pagamento. Trascorsi 14 giorni il cliente non può più richiedere la somma versata per la prenotazione del prodotto desiderato, ma può utilizzarla per l’acquisto del medesimo prodotto scelto con la modalità acquisto immediato (Articolo 2.2 a delle condizioni di vendita) “prezzo pieno”.* Non è possibile cumulare quanto versato per più prodotti, con la modalità “prenota ora”, per l’acquisto di un unico bene a “prezzo pieno”.
- Resta comunque fatta salva la possibilità di esercizio di recesso a cui l’articolo 13 delle condizioni di vendita.*
- Per richiedere il rimborso della prenotazione, entro il termine indicato, sarà necessario inviare una mail a recesso@girada.it con allegato il modulo compilato. Cliccando sul seguente link sarà possibile scaricare il modulo per la richiesta di rimborso della ‘prenotazione’”;*

- *riformulazione dell'articolo 2.2 delle condizioni di vendita riguardante le due differenti modalità di acquisto: a) acquisto immediato del bene a "prezzo pieno" di listino senza godere di alcuno sconto (salvo eventuali riduzioni di prezzo secondo il criterio di acquisto in c.d. "modalità inversa"), oppure b) prenota ora "prenotazione", che prevede il pagamento della prenotazione, l'attribuzione di un codice di riferimento personale ("Referral Code") associato ad un proprio link univoco e personale, e infine conseguimento del bene ad un prezzo inferiore, pari a circa un terzo di quello applicato per l'acquisto immediato "prezzo pieno", quando altri tre nuovi clienti, utilizzando il medesimo referral code avranno, a loro volta, acquistato immediatamente o prenotato il medesimo prodotto (o un prodotto della medesima fascia di prezzo);*
- *trasmissione all'Autorità di una relazione relativa al numero di ordini gestito, alla corretta gestione del sito, delle vendite e delle varie problematiche affrontate nel rapporto con la clientela, impegno valido per 24 mesi dall'accettazione degli impegni e con periodicità bimestrale;*
- *realizzazione, entro 60gg dall'accettazione degli impegni, di un video esplicativo volto al chiarimento del metodo di vendita di Girada, con particolare riferimento agli effetti della prenotazione;*
- *pubblicazione, entro 60gg dall'accettazione degli impegni, delle statistiche e graduatorie delle cosiddette quote GOLD, assegnate ai consumatori che effettuano ordini senza presentare amici, in modo tali consumatori possano essere consapevoli circa i tempi di finalizzazione del proprio ordine, esplicitando maggiormente i criteri seguiti per determinare l'ordine di assegnazione delle quote GOLD;*
- *invio a tutti i clienti, entro 30gg dall'accettazione degli impegni, di una mail informativa in relazione alle modifiche delle condizioni di vendita.*

2. Con nota prot. 44862 del 31 maggio 2018, il professionista comunicava di aver dato attuazione alle suindicate misure.

3. Successivamente alla chiusura del procedimento istruttorio, a partire dal 30 maggio 2018¹, sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni attraverso le quali venivano evidenziate condotte non conformi ad alcuni degli impegni che il professionista era tenuto ad attuare in ottemperanza alla citata delibera n. 27056.

4. Alla luce degli elementi acquisiti, l'Autorità, con provvedimento n. 27319 del 13 settembre 2018, ha contestato a Girada di aver violato la delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, per non aver rispettato gli impegni consistenti nel: (a) permettere l'esercizio del diritto di recesso secondo le previsioni del Codice del Consumo riportate anche nelle condizioni generali di vendita; (b) consentire ai clienti, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato al momento della richiesta; nonché (c) pubblicare le statistiche e le graduatorie delle c.d. quote GOLD, assegnate ai consumatori che effettuano ordini senza presentare amici e utilizzate per procedere "d'ufficio" all'abbinamento con altri consumatori.

5. L'avvio del procedimento di inottemperanza è stato accompagnato da accertamenti ispettivi svolti presso la sede del professionista in data 14 settembre 2019.

6. Con delibera del 20 dicembre 2018, è stata disposta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, la proroga, al 16 marzo 2019, del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie nonché al fine di garantire un adeguato diritto di difesa.

¹ Cfr. segnalazione prot. 44697 del 30 maggio 2018.

7. In data 1° febbraio 2019 è stata inviata al professionista la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del presente procedimento, fissato al 21 febbraio 2019.

II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

a) Mancato riconoscimento del diritto di recesso secondo le previsioni del Codice del Consumo riportate anche nelle condizioni generali di vendita

8. Dalle segnalazioni e dagli elementi informativi raccolti nel corso dell'accertamento ispettivo, svolto in data 14 settembre 2018, risulta che Girada non ha consentito agli acquirenti di esercitare il diritto di recesso secondo le previsioni riportate nelle condizioni generali di vendita, modificate a seguito degli impegni per renderle conformi alla disciplina del Codice del Consumo.

9. A tale riguardo, nella relazione trasmessa in adempimento a quanto previsto dagli impegni stessi, Girada motivava il mancato riconoscimento del diritto di recesso nei confronti di alcuni consumatori in ragione di comportamenti asseritamente anomali da essi tenuti nel corso del secondo trimestre 2018 e qualificati come tentativi di truffa².

10. Inoltre, diverse segnalazioni stigmatizzano il comportamento ostativo tenuto dal professionista consistente nel mancato rimborso - o nel rimborso solamente parziale - nei confronti degli acquirenti che abbiano ritualmente comunicato la decisione di recedere dal contratto, dopo aver ottenuto o riscattato il bene³. Emblematico al riguardo risulta il caso di un consumatore che ha comunicato al professionista la propria decisione di recedere dal contratto nei tempi normativamente previsti e secondo le modalità richieste, dopo aver "prenotato" uno *smartphone* al prezzo di euro 449,99, essersi iscritto ad una lista "GiradaGroup" per ottenere il prima possibile il bene ed aver poi pagato l'ulteriore somma di euro 830,00 per riscattare il telefono (incorrendo in un esborso totale di euro 1.279,99). Tale consumatore ha ottenuto un rimborso solo parziale dal momento che Girada si sarebbe limitata a restituire soltanto la somma di euro 830,00, convertendo

² Cfr. nota prot. 57377 del 1° agosto 2018, dove si afferma che "Il metodo più comunemente utilizzato è di effettuare più ordini con la modalità "prenota ora". Sfruttando tale condizione due o più clienti utilizzano reciprocamente i referral code assegnati a ciascuno, quindi formalmente ognuno aderiva al gruppo di acquisto dell'altro. Quando la persona da aiutare riesce a completare il gruppo di acquisto con i c.d. 3 amici e riceve materialmente il bene, gli altri prima acquistano a prezzo di mercato il prodotto precedentemente prenotato e poi sistematicamente si avvalgono del diritto di recesso chiedendo la restituzione della somma versata. Successivamente, a dimostrazione della totale mala fede e del sodalizio attuato per truffare Girada, lo schema si ripete ma i ruoli si scambiano, per cui chi prima è stato aiutato ad avere il prodotto scontato, successivamente aiuta, e chi prima ha aiutato, successivamente viene aiutato. Così i soggetti fingono l'acquisto di prodotti, ma in realtà hanno il solo scopo di aiutarsi illecitamente l'uno con l'altro ad ottenere il bene scontato, violando la logica del gruppo di acquisto che si fonda sul presupposto che sia tutto il gruppo ad acquistare effettivamente i beni. Altri, poi, per attuare lo schema di cui sopra, anziché associarsi ad altri, preferisce creare più account finti tutti riconducibili a sé e, così, utilizza gli account a rotazione per ottenere con uno il prodotto scontato e con gli altri fingere gli acquisti a prezzi di mercato e poi restituirli per effetto del diritto di recesso". Il professionista riporta, altresì, nella medesima relazione di aver scoperto che "alcune persone si offrono su internet di aiutare dietro compenso (in genere € 35-40) coloro che non riescono a completare i c.d. 3 amici. Così, 1) prenotano un bene; 2) aderiscono al gruppo di acquisto di chi li ha pagati; 3) attendono che questa persona riceva a casa il prodotto scontato; 4) versano la differenza per l'acquisto a prezzo di mercato; 5) recedono dall'acquisto (il giorno stesso dell'acquisto a prezzo di mercato e prima che il prodotto venga spedito, così non hanno costi di spedizione per restituire il bene) e richiedono la restituzione della somma versata per la prenotazione e per il saldo" (grassetto in originale). Tenuto conto di ciò, il professionista ha provveduto e sta provvedendo - in diversi casi - ad inoltrare regolare denuncia per poi riserarsi di fare denuncia penale.

³ Si veda la segnalazione prot. 52405 del 9 luglio 2018 - Con riguardo al mancato rimborso - o ad un rimborso parziale - in seguito all'esercizio del diritto di recesso, un acquirente lamenta che, in seguito all'acquisto di un prodotto - mediante prenotazione e successivo riscatto - e all'esercizio del diritto di recesso nel rispetto dei termini normativamente previsti, il professionista ha più volte, nonostante le comunicazioni del cliente, rifiutato il pacco spedito da quest'ultimo, non provvedendo, dunque, al rimborso della somma versata per l'acquisto del prodotto.

l'importo versato a titolo di prenotazione (euro 449,99) in un buono spendibile esclusivamente sul sito Girada con un acquisto pari almeno ad euro 1.259,99⁴.

11. Dalle evidenze agli atti è stato possibile riscontrare che Girada, diversamente da quanto previsto dal Codice del Consumo nonché dalle stesse condizioni generali di vendita, a seconda dei casi, non ha dato seguito alle richieste di recesso e non ha proceduto al relativo rimborso, ad esempio, rifiutando il pacco regolarmente spedito dal consumatore⁵, oppure inviando lettere di diffida con richiesta di risarcimento danni asseritamente subiti in ragione degli sconti ottenuti dai c.d. amici inseriti nel sistema⁶, o ancora pretendendo specifiche e onerose modalità di trasmissione della richiesta di recesso (via PEC)⁷.

12. Infine, la documentazione probatoria evidenzia anche l'adozione da parte di Girada di condotte dilatorie volte a ritardare ingiustificatamente il rimborso di quanto dovuto al consumatore a seguito del legittimo esercizio del diritto di recesso, anche se espletato nel rispetto delle indicazioni procedurali fornite dal professionista⁸.

b) Mancata possibilità di acquistare il bene prenotato al prezzo di mercato al momento della richiesta

13. Le numerose evidenze agli atti attestano che Girada, in difformità dagli impegni assunti, non ha permesso il successivo acquisto ("riscatto") del bene scelto al prezzo di mercato praticato al

⁴ Cfr. al riguardo la segnalazione prot. 45466 del 4 giugno 2018.

⁵ Cfr. segnalazione prot. 52405 del 9 luglio 2018; Vedi anche documento 66 del fascicolo ispettivo - Ticket code - 173673-75245-180831 - nel quale Girada, rifiutando il pacco spedito, informa il consumatore che la spedizione è possibile solo dopo l'apertura della pratica di recesso, a seguito della quale verrebbe comunicato quando provvedere alla spedizione; al medesimo consumatore viene comunicato che "il ritardo di risposta al ticket e all'apertura della pratica è dovuto a una verifica amministrativa del suo account". Nello stesso documento 66 del fascicolo ispettivo, cfr. anche Ticket code 193524-78586-180915, dove Girada, dopo aver più volte rifiutato la spedizione del prodotto acquistato, informa il consumatore che senza l'apertura della pratica non si può procedere alla spedizione, dato che è lo stesso professionista a comunicare quando è possibile "provvedere alla spedizione del pacco, insieme ad altre condizioni".

⁶ Cfr. segnalazione prot. 51077 del 2 luglio 2018 - Un consumatore, dopo aver acquistato alcuni prodotti con la modalità "prenotazione" e dopo aver pagato il successivo "riscatto", non essendo stato in grado di reperire - dopo diversi mesi - altri tre acquirenti (così come richiesto dal sistema), avrebbe comunicato al Professionista la decisione di recedere, chiedendo il rimborso così come normativamente previsto. In seguito a ciò, il legale di Girada avrebbe inviato una lettera di diffida al consumatore, chiedendo un risarcimento dei danni per euro 10.000,00, in quanto il cliente avrebbe sistematicamente esercitato il suo diritto di recesso, "violando la logica del gruppo di acquisto" mediante l'utilizzo del "referral code" di altre persone facendo ottenere loro corposi sconti e così "per l'effetto dell'esercizio legittimo del diritto di recesso, giuridicamente il contratto tra venditore ed acquirente si risolve e il venditore dovrà restituire all'acquirente quello che ha ricevuto e l'acquirente dovrà fare lo stesso verso il venditore. Quindi Girada Le restituisce quanto ricevuto, vale a dire l'intera somma che ha versato per l'acquisto del bene, e Lei dovrà restituire a Girada quanto ha ricevuto, vale a dire il bene acquistato e lo sconto che ha fatto avere ad un Suo amico di cui ha utilizzato il referral code". In risposta a tale diffida, il consumatore dichiara di aver esercitato il proprio diritto di recesso, così come normativamente previsto, e che la perdita economica che il professionista lamenta costituisce "rischio aziendale di una precisa scelta di politica commerciale aziendale attuata dalla società, che mai può interferire con i diritti del consumatore e/o comprometterli".

⁷ Cfr. documento 66 del fascicolo ispettivo (elenco dei reclami) - Ticket code - 135428-65371-180713 - Un utente informa di aver fatto quanto richiesto per esercitare il diritto di recesso, ma il professionista dichiara di non aver aperto la pratica perché ritiene che sia necessario effettuare la richiesta di recesso utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), invitando l'utente a seguire la procedura richiesta. Girada precisa inoltre che solo una volta aperta la pratica relativa al recesso verrà comunicato l'indirizzo corretto al quale inviare il pacco per la restituzione.

⁸ Cfr. ad esempio segnalazione prot. 54182 del 17 luglio 2018 - Un acquirente lamenta il ritardo nel rimborso di euro 1.579,99 da parte di Girada, nonostante egli avesse comunicato - correttamente e nei termini normativamente previsti - la propria volontà di avvalersi del diritto di recesso e avesse, altresì, provveduto alla spedizione del bene oggetto del contratto all'indirizzo comunicato tramite ticket dalla società, la quale avrebbe a sua volta dato conferma della ricezione del prodotto, sottolineando tuttavia che "è doveroso informarla che i tempi di rimborso variano dai 2 ai 30 giorni e decorrono dal momento in cui la merce è rientrata e ne è stata verificata la sua integrità".

momento della richiesta. In base alla documentazione probatoria, in alcuni casi il professionista si è limitato a non rispondere alle istanze dei consumatori, in altri casi ha espressamente rifiutato la richiesta di riscatto a prezzo di mercato e, in altri casi ancora ha lasciato in sospenso i consumatori comunicando che i riscatti sarebbero stati effettuati in un momento successivo⁹.

14. Alcuni documenti agli atti attestano peraltro la circostanza che Girada avrebbe espressamente comunicato ai consumatori che avevano manifestato la volontà di riscattare il prodotto precedentemente prenotato di aver sospenso le procedure di riscatto¹⁰.

15. Emerge, infatti, che il professionista ha predisposto una risposta *standard* che ha inviato mediante *e-mail* a numerosi consumatori che avevano inoltrato richieste di “riscatto” del bene prenotato, nella quale informava i destinatari di aver sospenso la procedura relativa al riscatto dei prodotti già “prenotati” al prezzo di mercato, giungendo perfino ad affermare - in alcuni casi - di essere stato autorizzato a fare ciò proprio dall’Autorità¹¹.

16. Sul punto, la stessa Girada ha confermato, nel corso del procedimento, di aver “*bloccato la possibilità del riscatto a prezzi di mercato in ragione di alcune anomalie che si erano riscontrate nella condotta dei consumatori*”¹². Al riguardo, appare dirimente la struttura dello *script* che il professionista utilizza in merito al riscatto a prezzo di mercato: “*al momento i riscatti a prezzo di mercato sono chiusi. Pertanto la invitiamo a restare in aggiornamento attraverso i nostri canali social, tra cui telegram: <https://t.me/girada>, dove sarà dato avviso della nuova riapertura del servizio di "Riscatto a prezzo di mercato" ed è presente già un post dove avvisiamo che verranno riaperti*”¹³.

17. A conferma della impossibilità per i consumatori di riscattare il bene prenotato al prezzo di mercato, depongono le numerose evidenze documentali, reperite anche in sede ispettiva, di scambi di messaggi tra la società e gli utenti che attestano il rifiuto espresso di Girada a motivo di una asserita sospensione della procedura di riscatto¹⁴, oppure l’adozione di condotte dilatorie volte a

⁹ Cfr., *ex multis*, le seguenti segnalazioni: prot. 58369 del 06/08/2018; prot. 69193 del 11/10/2018; prot. 64610 del 19/09/2018; prot. 82771 del 17/12/2018; prot. 70906 del 19/10/2018. Si veda anche la segnalazione prot. 38538 del 03/05/2018 in cui un consumatore lamenta il rifiuto – da parte del professionista – a dare luogo ai riscatti a prezzi di mercato con la semplice indicazione che questi “arriveranno”. In molti altri casi, gli utenti si lamentano, in generale, delle risposte negative del professionista alle numerose richieste di riscatto del bene precedentemente “prenotato” - cfr. segnalazioni prot. 70236 del 16/10/2018, prot. 83225 del 19/12/2018, prot. 57823 del 02/08/2018, prot. 45147 del 31/05/2018, prot. 56130 del 26/07/2018, prot. 76859 del 19/11/2018 – o di non riceverne alcuna – cfr. segnalazione prot. 66748 del 01/10/2018.

¹⁰ Si veda la segnalazione prot. 66751 del 01/10/2018, dove un consumatore afferma di essere molto preoccupato in quanto il professionista ha espressamente comunicato che i riscatti a prezzo di mercato sono sospesi e che è possibile riscattare solo a prezzo pieno.

¹¹ Cfr. segnalazione prot. 70289 del 16/10/2018, recante il contenuto standard della citata mail: “al momento la procedura è sospesa, i Riscatti a Prezzo di Mercato saranno introdotti nuovamente non appena smaltiremo le richieste attuali. Non è possibile stabilire una data precisa, quando introdurremo nuovamente la procedura pubblicheremo una comunicazione ufficiale sulle nostre pagine social. In accordo con AGCM e con approvazione, tramite istruttoria, del suddetto istituto garante, si definisce che Girada è autorizzata a sospendere temporaneamente l’esercizio dei Riscatti a Prezzo di Mercato per processare correttamente le richieste ricevute. Non è pensabile riaprire la procedura solo per Lei”. Anche nella segnalazione prot. 69430 del 12/10/2018, un consumatore lamenta il diniego di riscatto a prezzo di mercato, in quanto – secondo il professionista - l’AGCM avrebbe autorizzato Girada a sospendere temporaneamente i riscatti a prezzo di mercato.

¹² Cfr. Allegato 1 del verbale ispettivo del 17 settembre 2018.

¹³ Cfr. documento n.7 del fascicolo ispettivo.

¹⁴ Si vedano la segnalazione prot. 66751 del 01/10/2018 nonché le segnalazioni prot. 70289 del 16/10/2018 e prot. 69430 del 12/10/2018 (citare *supra*, rispettivamente, alle note 10 e 11).

ritardare il riscatto a prezzo di mercato¹⁵, e ancora la richiesta di un pagamento superiore al prezzo di mercato¹⁶.

18. In relazione a tale ultimo profilo, dalla documentazione probatoria è emerso infatti che molti acquirenti, per uscire dal Sistema Girada, sono stati indotti a pagare prezzi decisamente superiori a quelli di mercato, nonostante avessero già versato in precedenza ingenti somme di denaro per la mera “prenotazione” del bene¹⁷.

Secondo le evidenze agli atti, si tratta, infatti, di prezzi che “sono dal 26% al 40% più elevati rispetto al prezzo di mercato¹⁸” e, in alcuni casi, di prodotti che verrebbero a costare, in sede di riscatto, anche il doppio rispetto al loro prezzo di mercato¹⁹.

¹⁵ In alcune segnalazioni si parla di utenti bloccati addirittura da mesi o anni: cfr. segnalazioni prot. 84868 del 31/12/2018 e prot. 10661 del 08/01/2019. Si veda anche il documento 66 del fascicolo ispettivo - Ticket code - 183956-65568-180715 – Dopo più di nove mesi dalla “prenotazione” un utente chiede il riscatto, ma il professionista risponde che, “vista l’enorme mole di richieste ricevute, al momento dobbiamo necessariamente interrompere la procedura e l’esercizio del Riscatto a Prezzo di Mercato. In questo frangente, date le circostanze, l’intero organico a nostra disposizione risulta impegnato a sfoltire la massa di Ticket arrivati in merito a tale procedura. Ci risulta, dunque, tecnicamente irrealizzabile la presa in carico di nuove e ulteriori richieste”.

¹⁶ Cfr. documento 66 del fascicolo ispettivo - Ticket code 119622-74476-180828, in base al quale Girada avrebbe richiesto al consumatore un importo aggiuntivo di 160 euro per riscattare il prodotto prenotato, sebbene avesse già pagato una somma di euro 79,90, e il prezzo di mercato fosse di euro 197 circa. Alle rimostranze del consumatore, il professionista rispondeva che “i riscatti a prezzo di mercato al momento sono sospesi” e che “i prezzi e i metodi che si utilizzano per calcolare i Riscatti sono determinati da procedure standard. Le condizioni che li determinano risultano, pertanto, imposte dal Sistema. Tali passaggi non possono essere aggirati né modificati. I colleghi del reparto hanno applicato la procedura secondo le indicazioni corrette. Avendo già applicato il massimo sconto possibile non è possibile procedere ad ulteriori riduzioni al prezzo proposto. Per questo motivo, la nostra offerta deve rimanere necessariamente invariata”. Nello stesso senso, sempre nel documento 66 del fascicolo ispettivo, si vedano anche i Ticket code - 120991-75250-180831, dai quali emerge che ad un utente, che ha già “prenotato” un bene pagando euro 400, viene proposto un cambio del prodotto versando ulteriori euro 950 per l’acquisto, quando il suo prezzo di mercato sarebbe di euro 900. Alla sua richiesta di spiegazioni Girada risponde che al momento non è possibile indicare un prezzo minore. Analogamente, dai Ticket code - 148119-76924-180910 dello stesso documento 66 del fascicolo ispettivo, risulta che Girada ha chiesto a un consumatore, per il riscatto di un prodotto, il pagamento di euro 820 laddove su un altro sito gestito dal medesimo professionista (GiradaNow) lo stesso bene costa euro 559. Il professionista risponde che, trattandosi di due siti tra di loro differenti con modalità di vendita diverse, non è possibile prendere in considerazione il prezzo di GiradaNow in fase di riscatto del prodotto, così come non si può trasformare l’ordine in buono su GiradaNow. Se il cliente intende riscattare il suo ordine deve accettare l’offerta comunicata. Nello stesso senso si pone anche la segnalazione prot. 46436 del 7 giugno 2018: a fronte della richiesta di riscatto del bene, un consumatore si sarebbe visto proporre “un prezzo complessivo di euro 280, quando nella stessa data il costo dello stesso prodotto (Huawei P10 Lite) varia da un minimo di circa euro 185 a un massimo di circa euro 240 presso le più importanti catene di elettronica”. Inoltre, in precedenza lo stesso avrebbe richiesto un riscatto per lo stesso tipo di smartphone relativamente ad un altro ordine e il prezzo complessivo sarebbe stato fissato in euro 200,00 addirittura inferiore rispetto a quello richiesto successivamente dal Professionista per uno stesso prodotto anche se concernente un diverso ordine.

¹⁷ Oltre ai documenti già puntualmente indicati, cfr. segnalazione prot. 51025 del 02/07/2018 con cui un consumatore dichiara di voler riscattare il prodotto (“prenotato” pagando euro 449,99) a prezzo di mercato, ma ciò non è possibile in quanto il professionista propone “prezzi alti non conformi al mercato”. Si vedano anche la segnalazione prot. 79982 del 03/12/2018 con cui un consumatore afferma di aver “prenotato” un bene pagando il prezzo di euro 389,89 e di dover versare ulteriori euro 979,01 per il riscatto “nonostante al momento sul sito stesso il prodotto è venduto a prezzo PIENO (quindi senza utilizzare la prenotazione) ad euro 1.189,00”. Inoltre, nella segnalazione prot. 10636 del 08/01/2019, si lamenta che Girada permette di riscattare il prodotto “prenotato” “ad un prezzo davvero eccessivo”.

¹⁸ Così la segnalazione prot. 52592 del 10/07/2018, nella quale un consumatore lamentava che, dopo aver dichiarato a Girada di voler effettuare il riscatto a prezzi di mercato, la società non avrebbe proceduto in tal senso e avrebbe comunque richiesto suddetti elevati importi ai fini del riscatto.

¹⁹ Cfr. segnalazione prot. 48852 del 20/06/2018 in cui un consumatore informa che non sono stati attuati tutti gli impegni assunti da Girada, tanto che – per riscattare un prodotto “prenotato” – deve pagare la somma di euro 939 quando il medesimo bene ha un valore di mercato di circa la metà. Si segnala altresì che viene richiesto di rimborsare euro 259,99 come sconto a coloro che sarebbero stati aiutati nella catena di acquisto.

19. Come attestato anche dalla documentazione ispettiva, in conseguenza della condotta di Girada, consistente nel richiedere ai consumatori che intendano riscattare il bene prenotato, prezzi ben superiori a quello di mercato, i diversi utenti che si sono rifiutati di pagare importi maggiorati sono poi rimasti “bloccati” nella lista predisposta per ottenere i prodotti scelti²⁰ per lunghi periodi che talvolta hanno superato i 12 mesi²¹ fino a raggiungere, in un caso, 509 giorni²².

20. Peraltro, dalle numerose segnalazioni pervenute si evince che Girada concederebbe la possibilità agli utenti di convertire la prenotazione in un buono da spendere su un altro sito che risulta essere sempre gestito dallo stesso professionista e sul quale vengono offerti prodotti a prezzi decisamente superiori a quelli di mercato e spesso con una disponibilità limitata²³.

c) Mancata pubblicazione delle statistiche e graduatorie delle c.d. Quote GOLD

21. Dai rilevamenti effettuati sul sito del professionista, non risulta che siano state pubblicate le statistiche e le graduatorie relative ai consumatori che effettuino gli ordini senza presentare amici e che quindi dovrebbero essere abbinati a cura del professionista²⁴.

Al contempo, Girada ha affermato che “*le liste dei consumatori che hanno effettuato la prenotazione in attesa dell’abbinamento con altri consumatori/amici non sono disponibili, né sono mai state pubblicate sul sito, essendoci un abbinamento a carattere manuale*”²⁵.

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

22. Con comunicazione pervenuta in data 22 febbraio 2019 (di seguito anche “comunicazione finale”)²⁶, il professionista ha trasmesso la memoria difensiva nella quale ha affermato, preliminarmente, che non sarebbe “*veritiero che Girada non consentirebbe agli acquirenti di esercitare il diritto di recesso normativamente previsto, così come specificato anche nelle condizioni di vendita oggetto di modifica con l’assunzione degli impegni*”.

23. Sul punto, il professionista si è limitato a fornire alcune giustificazioni in ordine a specifiche situazioni oggetto di denuncia e richiamate nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.

²⁰ Cfr. documento n.76 del fascicolo ispettivo nonché i documenti citati *supra* alla nota 14. Cfr. anche la segnalazione prot. 82663 del 17/12/2018, nella quale un consumatore informa che, sebbene sia trascorsi 14 mesi dalla prenotazione di un prodotto, Girada non risulta intenzionata ad introdurre i riscatti a prezzo di mercato.

²¹ Cfr. documento n.77 del fascicolo ispettivo.

²² Cfr. documento n.135 del fascicolo ispettivo.

²³ Si veda al riguardo la già citata segnalazione prot. 82663 del 17/12/2018, nella quale un consumatore, che non è riuscito a riscattare il prodotto benché fossero trascorsi 14 mesi dalla prenotazione, dichiara che Girada consiglia di convertire la prenotazione in un buono da spendere su un altro sito sempre gestito dallo stesso professionista “in cui si trova merce vecchia di molti anni poche taglie disponibili e prezzi maggiorati”. Cfr. anche la segnalazione prot. 71758 del 23/10/2018 con cui si dichiara che Girada, a coloro che aspettano di ricevere il prodotto “prenotato” da più di 9 mesi, dà la possibilità di convertire “le proprie prenotazioni in “*gift cards*” da spendere sul sito *www.bweve.com*”, sempre di proprietà del professionista, in cui sono fissati prezzi molto più alti della media del mercato e infine si può acquistare solo in una determinata sezione, con pochi capi e con poca scelta di misure e colore e tipo di indumenti”.

²⁴ Cfr. Verbale acquisizione atti del 13 settembre 2018.

²⁵ Cfr. Allegato 1 del verbale ispettivo del 17 settembre 2018.

²⁶ Comunicazione prot. 20024 del 22 ottobre 2019.

24. In particolare, per quanto concerne la segnalazione di un consumatore che lamentava ostacoli al recesso²⁷, il professionista ha affermato che avrebbe consentito l'esercizio del diritto di recesso una volta concluse tutte le operazioni, comprese quelle di verifica del prodotto restituito.

25. Rispetto al caso di un altro consumatore, il professionista ha confermato di avergli negato il recesso in quanto, a fronte della proposta di restituzione da parte di Girada della somma versata per acquistare il bene, il consumatore non intendeva restituire, oltre al bene acquistato, lo sconto ottenuto per il c.d. amico; per tale motivo, la società ha comunicato al consumatore che *“Le restituisce quanto ricevuto, vale a dire l'intera somma che ha versato per l'acquisto del bene, e Lei dovrà restituire a Girada quanto ha ricevuto, vale a dire il bene acquistato e lo sconto che ha fatto avere ad un Suo amico di cui ha utilizzato il referral code”* (grassetto in originale)²⁸.

26. In ordine ad altre specifiche vicende, il professionista ha dichiarato di aver espletato la procedura di rimborso: in un caso, avrebbe dato correttamente seguito alla richiesta di recesso, quantificando il periodo massimi occorrente per l'accredito del rimborso²⁹ e in altri casi avrebbe assistito i clienti che chiedevano il recesso *“in maniera ancillare”*, tanto che la relativa procedura, incluso il rimborso, sarebbe andata a buon fine³⁰.

27. Per quanto concerne la mancata possibilità di acquistare il bene scelto a prezzo di mercato, il professionista ha confermato l'avvenuta sospensione dell'acquisto a prezzo di mercato e ha dichiarato che avrebbe reintrodotto tale facoltà a partire dal mese di febbraio 2019 *“con modalità che non consentano ai clienti di ledere Girada con i comportamenti anomali già più volte denunciati”* (comunicazione finale, pag. 3).

28. Nello specifico, Girada ha replicato rispetto a quanto dedotto da un consumatore che si sarebbe visto negare la possibilità di riscattare il bene a prezzo di mercato³¹ sostenendo che sarebbe stato *“offerto un prezzo di riscatto in linea con quello di mercato e praticato dalle più note catene di grande distribuzione”* (comunicazione finale, pag. 3).

29. Il professionista ha, poi, confutato la circostanza che offrirebbe i riscatti a prezzi dal 26% al 40% più elevati rispetto a quelli di mercato³² in quanto, a suo dire, tale affermazione non sarebbe suffragata da alcuna prova e *“spesso i clienti fanno riferimento a prezzi estremamente bassi praticati da venditori di dubbia attendibilità o in un'offerta particolare e non quelli praticati dalle catene della grande distribuzione.”* (comunicazione finale, pag. 3)

30. Girada ha anche sottolineato che, *“per venire incontro alle richieste dei clienti”*, consentirebbe di convertire la somma spesa per la prenotazione del prodotto in un buono spendibile su www.bweve.com negando che su tale sito vengano negoziati prodotti vecchi e a prezzi maggiorati.

31. In riferimento alla mancata pubblicazione delle statistiche e della graduatoria, Girada ha confermato di non aver adempiuto *“pienamente”* all'impegno preso sul punto in quanto avrebbe

²⁷ Cfr. segnalazione prot. 45466 del 4 giugno 2018 (citata *supra*, par. 10, nota 4).

²⁸ Cfr. segnalazione prot. 51077 del 2 luglio 2018 (citata *supra*, par. 11, nota 6). Sul punto, Girada riferisce che “con detto cliente, inoltre, è pendente un giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano anche perché costui dopo aver ricevuto i prodotti non provvedeva alla loro restituzione nonostante la richiesta di rimborso” (cfr. nota conclusiva, pag. 2).

²⁹ Cfr. segnalazione prot. 54182 del 17 luglio 2018 (citata *supra*, par. 12, nota 8).

³⁰ Il riferimento è ad alcune delle segnalazioni contenute nel documento 66 del fascicolo ispettivo.

³¹ Cfr. segnalazione prot. 46436 del 7 giugno 2018 (citata *supra*, par. 17, nota 16).

³² Cfr. segnalazione prot. 52592 del 10 luglio 2018 (citata *supra*, par. 18, nota 18). Tale tesi difensiva viene affermata anche in relazione alle analoghe segnalazioni di cui al documento 66 del fascicolo ispettivo.

“*erroneamente*” ritenuto sufficiente la pubblicazione dell’ammontare delle quote attribuite ai clienti che effettuano ordini senza presentare altri acquirenti (cd. amici) anche per ragioni legate al rispetto del Codice della *Privacy*.

32. Il professionista ha comunque precisato che, “*pochissimi giorni dopo all’accertamento ispettivo dei funzionari dell’Autorità si è provveduto alla pubblicazione di un dettagliato elenco dei clienti che hanno beneficiato delle QUOTE GOLD e dei relativi temi di attribuzione.*” (comunicazione finale, pag. 4).

33. La difesa si è conclusa sottolineando che Girada, da un lato, avrebbe posto rimedio alle sue mancanze, procedendo alla pubblicazione della graduatoria di evasione delle cd. QUOTE GOLD, dall’altro lato, avrebbe sempre consentito l’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del proprio sistema di vendita, che sarebbe lecito e sostenibile.

IV. VALUTAZIONI

34. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018 e, in particolare, integra una violazione degli impegni assunti da Girada e resi obbligatori dall’Autorità.

35. Infatti, le misure proposte dal professionista erano orientate a superare gli elementi di criticità evidenziati nella comunicazione di avvio dell’istruttoria PS10842, connessi al peculiare schema di vendita adottato da Girada, in quanto si trattava di una serie di azioni che, ove correttamente poste in essere, avrebbero consentito ai consumatori di disporre di una serie di informazioni e strumenti di reazione capaci di sanare i possibili profili di illegittimità delle condotte commerciali oggetto del procedimento PS10842.

36. Tuttavia, le richieste di intervento agli atti e il materiale probatorio acquisito evidenziano che il professionista ha solo formalmente modificato la disciplina del recesso nelle condizioni generali di vendita mentre, nei fatti, egli ha continuato ad opporre ostacoli ingiustificati all’esercizio di tale diritto mediante, ad esempio, il mancato o solo parziale rimborso effettuato al termine di procedure correttamente espletate dai consumatori³³, il ritardo del rimborso motivato con l’esigenza di verifica del reso³⁴, il reiterato rifiuto di accettare il pacco contenente il prodotto restituito³⁵ nonché l’introduzione di onerosi adempimenti procedurali come l’indicazione della posta elettronica certificata quale unico mezzo per avviare la procedura di recesso³⁶.

37. Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla mancata attuazione della misura che avrebbe dovuto consentire ai consumatori che avessero effettuato la c.d. prenotazione di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta dopo nove mesi dalla stessa. A tale riguardo, il professionista stesso ha confermato di aver sospeso la possibilità di acquisto a prezzo di mercato e di aver ripreso a consentire l’acquisto di prodotti a prezzo di mercato, solo dal febbraio 2019, sulla base di modalità che impedissero comportamenti

³³ Cfr. segnalazioni prot. 52405 del 9 luglio 2018 e prot. 45466 del 4 giugno 2018 (citato *supra*, par. 10, note 3 e 4).

³⁴ Cfr. segnalazione prot. 54182 del 17 luglio 2018 (citato *supra*, par. 12, nota 8).

³⁵ Cfr. segnalazione prot. 52405 del 9 luglio 2018; documento 66 del fascicolo ispettivo - Ticket code - 173673-75245-180831 nonché Ticket code 193524-78586-180915 (citati *supra*, par. 11, nota 5).

³⁶ Cfr. documento 66 del fascicolo ispettivo (elenco dei reclami) - Ticket code - 135428-65371-180713 (citato *supra* par. 11, nota 7).

anomali dei clienti. Dall'altra parte, la documentazione agli atti attesta che il professionista ha sistematicamente limitato tale facoltà sia praticando prezzi più alti di quello di mercato³⁷ sia sospendendo il riscatto dei beni sulla base di un'asserita autorizzazione di questa Autorità³⁸ e in ragione di asserite anomalie connesse alla condotta di determinati consumatori³⁹.

38. Peraltro, le evidenze istruttorie dimostrano che la mancata applicazione della misura volta a consentire il riscatto del bene a prezzo di mercato in questione ha determinato la conseguenza che numerosi consumatori – dopo essere rimasti bloccati nella lista per periodi anche superiori ai 500 giorni - si sono visti costretti a pagare prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato pur di ottenere il bene ed uscire dallo schema di vendita adottato da Girada⁴⁰.

39. Infine, l'omessa pubblicazione delle statistiche e delle graduatorie delle c.d. quote Gold, confermata dal professionista nel corso del procedimento, costituisce una violazione qualificata degli impegni in quanto è certamente idonea a privare i consumatori della disponibilità di dati rilevanti al fine di effettuare una scelta di consumo consapevole rispetto al peculiare schema di vendita scelto dal professionista. L'assenza di tale informazione, infatti, determina l'impossibilità per i consumatori che effettuano ordini senza presentare amici, di verificare il tempo medio di permanenza nel sistema prima che lo scorrimento della graduatoria consenta l'effettivo conseguimento del bene.

40. Alla luce di quanto esposto, risulta che le condotte descritte costituiscono inottemperanza alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018 (PS10842), in quanto integrano una violazione di alcuni degli impegni assunti dalla società Girada e resi obbligatori dall'Autorità nella menzionata delibera con particolare riguardo alle misure consistenti nel: (a) permettere l'esercizio del diritto di recesso secondo le previsioni del Codice del Consumo riportate anche nelle condizioni generali di vendita; (b) consentire ai clienti, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato al momento della richiesta; nonché (c) pubblicare le statistiche e le graduatorie delle c.d. quote GOLD, assegnate ai consumatori che effettuano ordini senza presentare amici e utilizzate per procedere "d'ufficio" all'abbinamento con altri consumatori.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

³⁷ Cfr. Le seguenti segnalazioni: prot. 51025 del 02/07/2018; prot. 79982 del 03/12/2018; prot. 10636 del 08/01/2019; prot. 52592 del 10/07/2018; prot. 82663 del 17/12/2018 e il documento n.76 del fascicolo ispettivo (citati *supra* par. 18, note 17, 18 e 19).

³⁸ Cfr. segnalazioni prot. 70289 del 16/10/2018 e prot. 69430 del 12/10/2018 (citato *supra* par. 15, nota 11).

³⁹ Cfr. Allegato 1 del verbale ispettivo del 17 settembre 2018 (citato *supra* par. 16, nota 12).

⁴⁰ Cfr. documento n.135 del fascicolo ispettivo (gift cagift car 19, nota 22).

In relazione alla dimensione economica del professionista, che ha iniziato la propria attività commerciale nei primi mesi del 2017, sulla base delle informazioni dallo stesso prodotte e in assenza di dati camerali disponibili, risulta che Girada ha realizzato nell'anno 2018 un fatturato di circa [2 -6]* milioni di euro ⁴¹.

Con riguardo alla gravità dell'infrazione, si tiene conto del fatto che la violazione oggetto del presente provvedimento riguarda solo una parte dell'insieme degli impegni assunti dal professionista e resi obbligatori dall'Autorità a chiusura del procedimento PS10842. Si considera inoltre che siffatti impegni si riferiscono specificamente al peculiare processo di vendita adottato da Girada e sono volti a garantire agli acquirenti l'esercizio del diritto recesso anticipato in conformità alla disciplina del Codice del Consumo, la possibilità di riscatto del bene al prezzo di mercato dopo nove mesi dalla prenotazione nonché la pubblicazione delle statistiche e graduatorie delle c.d. Quote Gold necessarie, per i consumatori che effettuano ordini senza presentare amici, a conoscere i tempi di consegna del bene prenotato.

In merito alla durata della violazione, dagli elementi documentali in atti risulta che la mancata ottemperanza alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dal 30 maggio 2018⁴² e, allo stato, risulta ancora in corso.

Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società GIRADA S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) che il comportamento della società GIRADA S.r.l.s., consistito nell'aver violato la delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, costituisce inottemperanza a quest'ultima;
- b) di irrogare alla società GIRADA S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴¹ Cfr. allegato alla comunicazione finale prot. 20024 del 22 febbraio 2019.

⁴² Cfr. segnalazione prot. 44697 del 30 maggio 2018.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE *ff.*

Gabriella Muscolo

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIX- N. 13 - 2019

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
